

N. 00758/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 00462/2011 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 462 del 2011, proposto da:  
Tixa S.r.l. Societa' di Ingegneria, rappresentato e difeso dagli avv.  
Massimo Zocca, Luisa Fantinato, con domicilio eletto presso  
Andrea Mel in Venezia, San Marco, 4600;

***contro***

Casa di Riposo A. Rossi I.P.A.B. - Arsiero - Vi, rappresentato e  
difeso dagli avv. Mario Azzarita, Emiliano Troi, con domicilio  
presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25 del DLgs n.  
104/2010;

***nei confronti di***

Gianfranco Dalla Pozza;

***per l'annullamento***

della determinazione n. 13 dd. 31.1.2011 del Segretario-Direttore della Casa di Riposo intimata, con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'incarico professionale per la progettazione coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ampliamento e riqualificazione della Casa di Riposo, 1° stralcio, alla parte controinteressata; nonché dei relativi verbali; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Casa di Riposo A. Rossi I.P.A.B. - Arsiero - Vi;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Dalla Pozza Gianfranco, Giacomini Vittorio, Boldrin Maurizio, Gasperuzzo Francesca, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Meneghetti, con domicilio eletto presso Paola Spagnolo in Venezia, San Marco 3829;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato

che il ricorso principale non è supportato da sufficienti elementi di fondatezza avuto riguardo, in particolare, sia all'immutata compagine del raggruppamento aggiudicatario (ove l'arch. Gasperuzzo partecipa ai sensi dell'art. 51, u.c. del DPR n. 554/99, mentre il geom. Casotto ed il p.i. Papola sono meri subappaltatori), sia al consolidato principio secondo cui l'inosservanza delle prescrizioni del bando di gara (relative, nel caso di specie, all'allegazione del "curriculum professionale") circa le modalità di presentazione delle offerte implica l'esclusione dalla gara solo quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell'Amministrazione appaltante o poste a garanzia della "par condicio" dei concorrenti: tuttavia, in assenza di una espressa comminatoria di esclusione, non è consentito al giudice amministrativo di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dell'Amministrazione che ha predisposto la "lex specialis", dato che il c.d. criterio teleologico ha un valore esclusivamente suppletivo rispetto a quello letterale (cfr., da ultimo, CdS, III, 11.3.2011 n. 1583);

che, altresì, il "curriculum professionale" richiesto dal § 8 della lettera d'invito – peraltro già in possesso della stazione appaltante, che l'aveva acquisito in occasione della domanda del raggruppamento di essere inserito nell'elenco dei "soggetti qualificati ad assumere incarichi di importo stimato inferiore ad € 100.000,00" - costituiva non già requisito di ammissione alla gara,

ma mero elemento di valutazione per l'attribuzione del punteggio;  
che, ciò stante, il ricorso principale va respinto;  
che, conseguentemente, il ricorso incidentale è improcedibile per difetto di interesse;  
che le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Riccardo Savoia, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 04/05/2011**

**IL SEGRETARIO**

**(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)**